

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA E BENEMERITA

Articolo 1

Istituzione

Il presente regolamento istituisce e disciplina il procedimento per il conferimento della "Cittadinanza Onoraria e Benemerita", destinate a persone che si siano particolarmente distinte negli ambiti e attività pubbliche e private.

Articolo 2

Oggetto

La cittadinanza onoraria e/o benemerita costituisce riconoscimento onorifico di carattere eccezionale, privo di rilevanza giuridica.

Tale istituto concretizza, quindi, una manifestazione di riconoscimento o di gratitudine del Comune nei confronti di persone che si siano distinte particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese o per altre rilevanti motivazioni in favore del territorio e/o degli abitanti di Montalto di Castro ovvero in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità o che abbiano ricoperto incarichi o svolto funzioni di particolare prestigio in ambito nazionale o internazionale.

La cittadinanza onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

La cittadinanza onoraria può essere conferita anche "post mortem" e, oltre che a persone fisiche, ad associazioni o soggetti istituzionali.

Articolo 3

Soggetti

Possono essere insigniti della cittadinanza onoraria e/o benemerita sia cittadini italiani che stranieri, residenti e non nel Comune.

Articolo 4

Iniziativa

La proposta di attribuzione della cittadinanza onoraria e/o benemerita può essere avanzata dal Sindaco o da almeno un quinto (1/5) dei consiglieri assegnati.

La segnalazione di attribuzione, che può essere trasformata in proposta ai sensi del comma 1 del presente articolo, può essere avanzata da associazioni, enti e istituzioni presenti sul territorio comunale, nonché dal singolo cittadino.

Tale proposta e/o la segnalazione deve contenere l'indicazione della persona che si presenta per l'onorificenza, corredata da idonee motivazioni e dalla biografia del beneficiario.

Articolo 5

Procedimento

È individuato nell'ambito del settore affari generali l'ufficio competente per il procedimento amministrativo. Il responsabile del procedimento, ricevuta la proposta, provvede alla istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dal presente regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria.

Articolo 6

Seduta Consiliare

La concessione della cittadinanza onoraria e/o benemerita è deliberata con Consiglio Comunale con il voto favorevole della

maggioranza dei consiglieri presenti, acquisito il parere della commissione consiliare competente.

In caso di mancato accoglimento della proposta di concessione della cittadinanza onoraria, la stessa proposta non potrà essere nuovamente presentata nel corso dello stesso mandato elettorale.

Articolo 7

Conferimento

Il conferimento avviene nel corso di una cerimonia ufficiale ed è conferita dal Sindaco nei tempi e secondo le modalità idoneamente pubblicizzate.

Il contenuto minimo dell'attestato di cittadinanza onoraria deve essere il seguente:

- a. Stemma del Comune di Montalto di Castro
- b. Estremi della delibera di concessione
- c. Generalità dell'insignito
- d. Motivazioni del riconoscimento
- e. Data del rilascio
- f. Firma autografa del Sindaco

Articolo 8

Albo dei cittadini onorari

È istituito l'Albo dei Cittadini Onorari di Montalto di Castro, nel quale sono iscritti coloro cui è stata conferita la cittadinanza onoraria.

L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal beneficiario per accettazione.

L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della cittadinanza e sarà curato dal responsabile del procedimento.

Articolo 9

Revoca dell'onorificenza

È soggetta a revoca la cittadinanza onoraria nel caso di condanna penale dell'insignito.

Articolo 10

Tutela dati personali

Il Comune garantisce che i dati acquisiti ai fini dell'istruttoria al procedimento di cui al presente regolamento saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30.06.2013, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 11

Spese

Tutti gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente Regolamento rientrano nell'ambito delle spese di rappresentanza.

Articolo 12

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le leggi ed i regolamenti nazionali, lo statuto comunale, altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera che lo approva.